

# Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)<sup>1</sup>

dell'11 dicembre 1978 (Stato 1° gennaio 2010)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1986<sup>2</sup> contro la concorrenza sleale;

visto l'articolo 12b della legge federale del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle telecomunicazioni;

visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>4</sup> sulla metrologia,<sup>5</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Finalità e campo d'applicazione

### Art. 1 Finalità

La presente ordinanza si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'ordinanza s'applica:

- a. alle merci offerte al consumatore;
- b. ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o analoghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera);
- c. all'offerta di prestazioni di servizi elencati all'articolo 10;
- d. alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme di merci e prestazioni di servizi.

RU 1978 2081

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>2</sup> RS 241

<sup>3</sup> RS 784.10

<sup>4</sup> RS 941.20

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).

<sup>2</sup> Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.<sup>6</sup>

## Capitolo 2: Mercì

### Sezione 1: Indicazione del prezzo al minuto

#### Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo

<sup>1</sup> Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

<sup>2</sup> L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compra.

<sup>3</sup> L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.

#### Art. 4 Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto e i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere già inclusi nel prezzo indicato.<sup>8</sup>

<sup>1bis</sup> In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compra, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.

### Sezione 2: Indicazione del prezzo unitario

#### Art. 5 Obbligo di indicare il prezzo unitario

<sup>1</sup> Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario.

<sup>2</sup> Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario.

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2004** 827).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2004** 827).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>3</sup> L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:

- a. per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi;
- b. per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli;
- c. per i recipienti della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 e 150 cl;
- d. per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi;
- e. per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo;
- f. per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti;
- g.<sup>10</sup> per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;
- h. per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;
- i. negli esercizi pubblici.

#### **Art. 6** Mercì misurabili e prezzo unitario

<sup>1</sup> Sono considerate merci misurabili quelle per cui il prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie.

<sup>2</sup> È considerato prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.

<sup>3</sup> Per le conserve alimentari il cui peso stillato è indicato giusta l'articolo 18 dell'ordinanza del 15 luglio 1970<sup>11</sup> sulle dichiarazioni, il prezzo unitario deve riferirsi al peso stillato.

### **Sezione 3: Modo d'indicazione**

#### **Art. 7** Indicazione

<sup>1</sup> Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

<sup>2</sup> Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consulta-

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>11</sup> [RU 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora l'O del 8 giu. 1998 (RS 941.281).

bili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

<sup>3</sup> Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.<sup>12</sup>

#### **Art. 8**            Visibilità e leggibilità

<sup>1</sup> I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere ben visibili e agevolmente leggibili. Essi sono indicati in cifre.

<sup>2</sup> Nelle vetrine, segnatamente, i prezzi al minuto e, per le merci vendute alla rinfusa, i prezzi unitari devono essere agevolmente leggibili dall'esterno.

#### **Art. 9**            Specificazione

<sup>1</sup> L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto.

<sup>2</sup> Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

<sup>3</sup> Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

### **Capitolo 3: Prestazioni di servizi**

#### **Art. 10**           Obbligo di indicare il prezzo

<sup>1</sup> Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:<sup>13</sup>

- a. saloni da parrucchiere;
- b. lavori correnti nelle autorimesse;
- c. ramo alberghiero;
- d. istituti di bellezza e pedicure;
- e.<sup>14</sup> centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
- f. taxi;
- g. ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive;

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241, 2005 2911).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

- h. noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti;
- i. tintorie e lavanderie chimiche (principali procedimenti e articoli);
- k. parcheggio di autovetture;
- l. ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
- m.<sup>15</sup> offerta di corsi;
- n.<sup>16</sup> viaggi «tutto compreso»;
- o.<sup>17</sup> servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
- p.<sup>18</sup> servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
- q.<sup>19</sup> prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
- r.<sup>20</sup> apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
- s.<sup>21</sup> diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- t.<sup>22</sup> prestazioni di servizi odontoiatrici.

<sup>2</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo devono già essere incluse nei prezzi indicati.

<sup>3</sup> In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.<sup>23</sup>

#### **Art. 11**            Modo d'indicazione

<sup>1</sup> I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili.

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>17</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>20</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 827).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637).

1bis ...<sup>24</sup>

<sup>2</sup> L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono.

<sup>3</sup> Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo degli spiritosi, liquori, aperitivi, vini, birre, acque minerali, bevande dolci, sidri, succhi di frutta e di legumi, come anche del latte freddo e delle bevande fredde a base di latte deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce.

<sup>4</sup> Negli stabilimenti ospitanti persone. il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato al cliente al momento dell'arrivo, oralmente o per scritto, e deve essere esposto nelle camere.

**Art. 11a<sup>25</sup>** Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto a pagamento

<sup>1</sup> Nessuna prestazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, la cui taxa di base o il cui prezzo al minuto supera i due franchi, può essere fatturata al consumatore senza che questi sia stato preventivamente informato in modo chiaro e gratuito del suo prezzo, almeno nella lingua dell'offerta. Le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata nonché i costi d'attesa per i numeri 090x o i numeri brevi devono essere indicati indipendentemente dal loro importo.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> Per la durata dell'annuncio tariffario al consumatore possono tuttavia essere fatturati:<sup>27</sup>

- a. le tasse di collegamento per la chiamata di un numero d'abbonato normale;
- b. eventuali tasse di telefonia mobile.

<sup>3</sup> La taxa di base, le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata e la tariffa al minuto possono diventare effettive soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio tariffario.

<sup>4</sup> Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.<sup>28</sup>

<sup>5</sup> Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest'ultimo è stato prima informato del loro

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogata dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS 784.101.1).

prezzo in modo visibile e chiaramente leggibile e ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.<sup>29</sup>

**Art. 11b<sup>30</sup>** Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione

<sup>1</sup> Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione (quali testi, immagini, sequenze audio o video, i cosiddetti push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente sul loro apparecchio terminale mobile prima di attivare il servizio:<sup>31</sup>

- a. sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa;
- b. sul prezzo da pagare per unità d'informazione;
- c. sulla procedura per disattivare il servizio;
- d.<sup>32</sup> sul numero massimo di singole informazioni per minuto.

<sup>2</sup> Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l'offerta.<sup>33</sup>

**Art. 12** Mancie

<sup>1</sup> La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.

<sup>2</sup> Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate.

<sup>3</sup> È vietato chiedere mancie oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.

## Capitolo 4: Pubblicità

**Art. 13** Indicazione dei prezzi nella pubblicità

<sup>1</sup> Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente.

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS **784.101.1**).

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 827).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>32</sup> Introdotta dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS **784.101.1**).

<sup>33</sup> Introdotto dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS **784.101.1**). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>1bis</sup> Se una pubblicità menziona il numero telefonico o altre serie di segni o lettere di una prestazione a pagamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, deve anche indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto.<sup>34</sup> Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente indicato. L'indicazione del prezzo è pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per indicare il numero del servizio a valore aggiunto.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.<sup>36</sup>

#### **Art. 14**            Specificazioni

<sup>1</sup> Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.

<sup>2</sup> Le merci devono essere designate secondo la marca, il tipo, le qualità e le caratteristiche.<sup>37</sup>

<sup>3</sup> L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.

<sup>4</sup> Sono riservate prescrizioni più severe applicanti alla specificazione recata in altri atti legislativi.

#### **Art. 15<sup>38</sup>**        Indicazione fallace dei prezzi

Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.

### **Capitolo 5: Indicazione fallace di prezzi**

#### **Art. 16<sup>39</sup>**        Indicazione di altri prezzi

<sup>1</sup> Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:

- a. in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione);

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RS **784.101.1**).

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 827).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU **1988** 241).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).



- b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
- c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).

<sup>2</sup> Dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio o confronto con la concorrenza). Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi.

<sup>3</sup> Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.

<sup>4</sup> I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.

<sup>5</sup> È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempite le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.

#### **Art. 17**            Menzione della riduzione di prezzo

<sup>1</sup> L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli pagabili effettivamente.

<sup>2</sup> L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita s'applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l'aliquota di riduzione sia la medesima.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.<sup>40</sup>

#### **Art. 18<sup>41</sup>**        Produttori, importatori e grossisti

<sup>1</sup> Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.

<sup>2</sup> I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare al consumatore prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili destinati al consumatore, a condizione che i prezzi in questione siano effettivamente praticati nel settore del mercato che entra in considerazione per la parte preponderante delle merci o prestazioni di servizi.

<sup>40</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

**Art. 19**<sup>42</sup>**Capitolo 6: Responsabilità****Art. 20**

L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni.

**Capitolo 7: Disposizioni penali****Art. 21**<sup>43</sup>

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale e della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

**Capitolo 8: Disposizioni finali****Art. 22** Esecuzione

<sup>1</sup> Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.

<sup>2</sup> La procedura è retta dal diritto cantonale.

**Art. 23** Alta vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite del Dipartimento federale dell'economia<sup>44</sup>.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'economia può allestire all'intenzione dei Cantoni istruzioni, inviare loro circolari, chiedere informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'economia può condurre con le branche e con le organizzazioni interessate negoziati concernenti l'indicazione dei prezzi.

<sup>42</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 1995 (RU 1995 4186).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>44</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 24** Modificazione

*1. L'ordinanza generale dell'11 aprile 1961<sup>45</sup> sui prezzi delle merci protette è modificata come segue:*

*Art. 4*

...

*2. Il decreto del Consiglio federale del 24 luglio 1951<sup>46</sup> concernente il trasferimento dell'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue:*

*Titolo*

...

*Art. 1*

...

**Art. 25** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

**Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 2004<sup>47</sup>**

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 capoverso 1<sup>48</sup>, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.

<sup>45</sup> [RU 1961 279, 1999 295 art. 8 lett. a]

<sup>46</sup> [RU 1951 728]

<sup>47</sup> RU 2004 827

<sup>48</sup> Il 1° giu. 2005.

